

Reply S.p.A.

Procedura per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate, per la compilazione del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate ed in materia di Internal Dealing

adottata con delibere del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2018 e del 14 marzo 2019



Reply S.p.A.

Procedura per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate

INDICE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

SEZIONE I

Disciplina della gestione e del trattamento delle informazioni societarie relative a Reply S.p.A., nonché delle procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti Reply S.p.A. e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate

Articolo 1	Classificazione delle informazioni
Articolo 2	Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate
Articolo 3	Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate
Articolo 4	Adempimenti in caso di ritardo nella comunicazione

SEZIONE II Disposizioni finali

Articolo 5	Rispetto della Procedura
Articolo 6	Aggiornamento della Procedura
Articolo 7	Trattamento dei dati



PREMESSA

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni societarie relative a Reply S.p.A. nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti Reply S.p.A. e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, come *infra* definite.

La presente procedura è stata adottata, conformemente alle raccomandazioni di cui all'articolo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A., in attuazione a quanto previsto dagli articoli 114 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni attuative adottate dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche.

Tale disciplina è stata integrata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055.

La presente procedura è consegnata a cura di Reply S.p.A., anche avvalendosi di strumenti informatici, a tutti i soggetti cui la procedura stessa si rivolge, unitamente al modulo di cui all'Allegato 1. Allo stesso modo, copia della presente procedura sarà consegnata in occasione di ogni aggiornamento e/o modifica della medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 che segue.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla consegna della presente procedura, i soggetti che la hanno ricevuta saranno tenuti ad inviare a Reply S.p.A. copia del modulo di cui all'Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto, all'indirizzo e-mail indicato nel medesimo modulo, al fine di dare atto di avere preso visione e di conoscere il contenuto della presente procedura. In ogni caso, il mancato invio a Reply S.p.A. del modulo di cui all'Allegato 1 non varrà in alcun modo ad esonerare dal rispetto della presente procedura i soggetti cui la stessa si rivolge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- "Testo Unico della Finanza" o "TUF": D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- **"Regolamento CONSOB 11971"**: disposizioni adottate dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR": Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- "Regolamento di Esecuzione": Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016;



DEFINIZIONI

- "Destinatari": tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, alle Informazioni Rilevanti ovvero ad ogni altra informazione che, pur non potendosi qualificare quale Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante, non sia pubblicamente nota e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia comunque carattere riservato ed in particolare: componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dipendenti della Società e del Gruppo Reply, collaboratori e consulenti, ulteriori soggetti che, ad altro titolo, prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e del Gruppo Reply;
- **"Funzione Aziendale Coinvolta"**: la funzione aziendale della Società o del Gruppo Reply responsabile o in altro modo coinvolta in un evento o in altre circostanze potenzialmente qualificabili come Informazioni Rilevanti o come Informazioni Privilegiate;
- "Gruppo Reply": le società controllate, direttamente o indirettamente, da Reply;
- "Informazioni Privilegiate": un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, e che concerne, direttamente o indirettamente, la Società, gli Strumenti Finanziari ovvero gli Strumenti Finanziari Collegati, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati.

Ai sensi dell'articolo 7 del MAR:

- (i) un'informazione ha carattere preciso se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare (o che altrimenti determina) una particolare circostanza o un particolare evento, anche le tappe intermedie di detto processo possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- (ii) un'informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati è quell'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- "Informazioni Rilevanti": informazioni relative a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano la Società o il Gruppo Reply e che, pur non potendosi qualificare quali Informazioni Privilegiate, possono acquisire natura privilegiata in un secondo anche prossimo momento;
- "Procedura": la presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2019;
- "Società" o "Reply": Reply S.p.A., con sede in Torino, Corso Francia n. 110;
- "Soggetto Preposto": l"Amministratore Esecutivo e *Chief Financial Officer* della Società, ovvero, in sua assenza, il dirigente aziendale dallo stesso esplicitamente individuato;
- "Strumenti Finanziari"; le azioni ed i titoli di debito emessi dalla Società;
- "Strumenti Finanziari Collegati": (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di Reply; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di Reply o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di Reply indicati dall'art. 1 del TUF; (iv) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di Reply, rappresentanti tali azioni;



SEZIONE I

Disciplina della gestione e del trattamento delle informazioni societarie relative alla Società nonché delle procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo Reply, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutti i Destinatari sono tenuti, nel momento in cui vengano a conoscenza di una circostanza da questi ritenuta qualificabile come Informazione Privilegiata o come Informazione Rilevante, a darne immediata comunicazione al soggetto responsabile della Funzione Aziendale Coinvolta. Ove il Destinatario non fosse in condizione di individuare con certezza la Funzione Aziendale Coinvolta cui l'informazione attiene o è comunque riferibile, ne darà immediata comunicazione al Responsabile della funzione Corporate Affairs della Società.

Il soggetto responsabile della Funzione Aziendale Coinvolta, salvo che non escluda con assoluta certezza la natura di Informazione Privilegiata o di Informazione Rilevante della circostanza comunicatagli, avvisa senza ritardo l'Investor Relator ed il Responsabile della funzione Corporate Affairs della Società.

Qualora detti soggetti ritengano che non siano integrati tutti i requisiti caratterizzanti le Informazioni Privilegiati, ma di trovarsi comunque di fronte ad un'Informazione Rilevante, incaricano il responsabile della Funzione Aziendale Coinvolta di monitorare costantemente lo stato di evoluzione dell'informazione e di essere tempestivamente informati nel momento in cui questo ritenga essere integrata la natura privilegiata dell'informazione.

Laddove, invece, l'Investor Relator ed il Responsabile della funzione Corporate Affairs ritengano che la comunicazione ricevuta integri effettivamente un'Informazione Privilegiata, ne danno quanto prima notizia al Soggetto Preposto, unitamente alle proprie motivazioni sulla sussistenza della natura privilegiata dell'informazione e, se del caso, sulla ricorrenza dei presupposti per potere ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata ai sensi dell'articolo 3 della Procedura.

La valutazione definitiva sulla natura privilegiata di un'informazione è di competenza del Soggetto Preposto, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che possono avvalersi del supporto di una o più funzioni aziendali. In caso di disaccordo tra il Soggetto Preposto ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la decisione circa la natura dell'informazione sarà tempestivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

*

Fermo quanto previsto dalla Procedura in relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, qualunque informazione concernente la Società e/o il Gruppo Reply che, pur non potendosi qualificare quale Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante, non sia pubblicamente nota e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia comunque carattere riservato nei confronti di soggetti non vincolati da impegni di riservatezza in base alla normativa vigente ovvero in ragione di accordi contrattuali deve essere trattata nel rispetto dei principi di riservatezza e di efficienza; tali informazioni non devono essere condivise con alcun soggetto, neppure all'interno dell'organizzazione aziendale, se non in quanto necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, mansioni o incarichi.

In particolare, i Destinatari devono:

- (i) trattare con l'opportuna riservatezza tutte le informazioni di cui abbiano acquisito conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni o della propria attività lavorativa, senza diffonderle né rivelarle a chiunque al di fuori dai casi previsti dalla legge;
- (ii) astenersi dall'utilizzare le informazioni per ragioni diverse da quelle per cui ne hanno avuto



- conoscenza e, in particolare, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo Reply;
- (iii) conservare e archiviare, ove di propria competenza, le informazioni con la massima attenzione, così da precluderne l'accesso ai soggetti non autorizzati a venirne a conoscenza. A tale riguardo, deve risultare evidente la natura riservata dei supporti (anche informatici) contenenti le informazioni:
- (iv) comunicare all'esterno le informazioni solamente nel pieno rispetto della Procedura e comunque in conformità ai criteri di correttezza, trasparenza, veridicità e integrità delle informazioni rese.

Analoghi obblighi dovranno essere imposti, tramite idonei accordi di riservatezza, anche ai soggetti esterni alla Società o al Gruppo Reply ma che, a qualsivoglia titolo, abbiano accesso alle informazioni.

Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, in via semplificativa e non esaustiva, quelle informazioni relative ai seguenti dati e fatti gestionali, eventi o circostanze relativi alla Società ed alle altre società del Gruppo:

- acquisto, cessione o atti di disposizione di aziende, rami d'azienda, partecipazioni;
- fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie
- piani strategici, previsioni di fatturato, business plan;
- modifiche intervenute nella composizione degli organi sociali e nella struttura organizzativa, cambiamenti nel personale strategico;
- rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti;
- ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di business;
- rilevanti controversie legali e richieste di risarcimento danni;
- avvio di procedimenti giudiziari e provvedimenti aventi a oggetto la Società, le società del Gruppo o i relativi esponenti:
- eventi che abbiano un rilevante impatto sull'andamento gestionale.

ARTICOLO 2 - COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Procedura, la Società, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17, primo comma, del MAR, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire:

- (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo;
- (ii) in conformità alle previsioni di cui al Regolamento di Esecuzione;
- (iii) separatamente dalla commercializzazione e/o dalla promozione delle attività della Società;
- (iv) nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura e dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Investor Relator della Società curano la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la diffusione di tali informazioni avvenga in maniera non conforme alle disposizioni di legge e regolamentari o avvenga in forma selettiva, non tempestiva o incompleta ed inadeguata.

Prima della diffusione delle stesse ai sensi del presente articolo della Procedura, nessuna dichiarazione avente ad oggetto Informazioni Privilegiate verrà rilasciata da esponenti della Società o del Gruppo Reply.

Interviste e incontri con gli organi di stampa - Prima della diffusione al pubblico di documenti e informazioni è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa ed alla comunità finanziaria ovvero fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, idonee a influenzare il prezzo degli Strumenti Finanziari, ed in particolare informazioni previsionali che non siano precedentemente contenute in comunicati stampa e/o documenti già diffusi al pubblico.



Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed i soggetti da questi autorizzati. Nel caso in cui nel corso di interviste e di incontri con la stampa si verifichi la diffusione al pubblico Informazioni Privilegiate, il Soggetto Preposto dispone l'immediata pubblicazione di una comunicazione al pubblico ai sensi del presente articolo 2.

Sito Internet - Nel Sito Internet sono pubblicate informazioni economico-finanziarie, documenti societari, documenti informativi, ecc. Detta pubblicazione (autorizzata dai responsabili della Funzione Aziendale Coinvolta) non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente; a tal fine, il responsabile della Funzione Aziendale Coinvolta invia la bozza della documentazione predisposta ai fini della pubblicazione all'Investor Relator ed al Responsabile della Funzione di Corporate Affairs della Società affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 3 - RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Senza pregiudizio per quanto disposto all'articolo 2 della Procedura, la Società, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17, quarto comma, del MAR, può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (iii) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Anche nel caso di un processo prolungato che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o a realizzare una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, laddove sussistano le condizioni sopra elencate.

La decisione relativa al ritardo nella pubblicazione delle Informazioni Privilegiate spetta al Soggetto Preposto, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dopo avere esaminato le motivazioni trasmesse dall'Investor Relator e dal Responsabile della funzione Corporate Affairs della Società ai sensi dell'articolo 1 della Procedura. In caso di disaccordo tra il Soggetto Preposto ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la decisione sul ritardo sarà tempestivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

Laddove la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata ad un terzo che non è vincolato da impegni di riservatezza, Reply deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione:

- simultaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata al terzo, qualora questa sia stata intenzionale; ovvero
- senza indugio, qualora la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al terzo non sia stata intenzionale.

In tale contesto, il soggetto che si rende conto di avere probabilmente divulgato un'Informazione Privilegiata deve darne immediatamente notizia all'Investor Relator ed al Responsabile della funzione Corporate Affairs della Società, che, laddove ritengano sussistente detta divulgazione, ne danno a loro volta immediata comunicazione al Soggetto Preposto.

La Società è comunque tenuta a rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ove la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, come nei casi in cui una voce ("rumor") si riferisca esplicitamente all'Informazione Privilegiata con accuratezza tale da indicare che la riservatezza di detta informazione non è più garantita.



ARTICOLO 4 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

Qualora, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della Procedura, venga deciso di ritardare la divulgazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Soggetto Preposto o, se del caso, il Consiglio di Amministrazione, formalizza tale decisione ed incarica la funzione aziendale Corporate Affairs di registrare su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle sequenti informazioni:

- (i) data e ora:
 - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) nominativi dei soggetti che, presso la Società, sono responsabili:
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e dell'individuazione della data della probabile divulgazione;
 - del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - della comunicazione alla CONSOB delle informazioni dalla stessa richieste in relazione alla decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (iii) prova della sussistenza delle condizioni legittimanti il ritardo nella divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata:
 - al tempo in cui la decisione di non pubblicare l'Informazione Privilegiata è stata assunta;
 - durante tutto il periodo intercorrente tra detta decisione e la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

In tale contesto, la Società deve necessariamente fornire evidenza:

- della predisposizione di barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia verso l'esterno al fine di precludere l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- delle modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Una volta venute meno le condizioni che legittimano il ritardo nella pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e, dunque, una volta che questa sia stata divulgata, la Società comunica alla CONSOB per iscritto la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo, specificando:

- (i) le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all'articolo 3 della Procedura:
- (ii) l'identità della Società, con l'indicazione della ragione sociale completa;
- (iii) l'identità del notificante, con l'indicazione delle sue generalità e della sua posizione presso la Società:
- (iv) gli estremi di contatto del notificante, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali;
- (v) l'identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione, indicando: titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (vi) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- (vii) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

SEZIONE II

Disposizioni finali.

ARTICOLO 5 - RISPETTO DELLA PROCEDURA

Tutti i Destinatari ed ogni altro soggetto cui la Procedura si rivolge devono osservarne le regole, astenendosi dal porre in essere condotte a questa contrarie o che, in ogni modo, ne pregiudichino il rispetto.

Ferme restando le sanzioni disposte dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, in caso di violazione della Procedura da parte di dipendenti della Società o del Gruppo Reply, ad essi potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni.

Laddove, a seguito della violazione di alcune delle disposizioni contenute nella Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, la Società agirà in rivalsa nei confronti degli autori di tali violazioni per gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o da altre società del Gruppo Reply in conseguenza delle predette sanzioni.

ARTICOLO 6 - AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare alla Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di mutamenti legislativi o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società o del Gruppo Reply sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Soggetto Preposto, avvalendosi della funzione aziendale Corporate Affairs provvede a monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

La Società provvederà ad informare per iscritto i Destinatari ed ogni altro soggetto cui la Procedura si rivolge di ogni eventuale modifica apportata alla Procedura medesima, premurandosi di ottenere da tali soggetti la conferma scritta di avere preso conoscenza di dette variazioni.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte dei Destinatari o degli altri soggetti cui la Procedura si rivolge, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della Procedura sarà intesa come rilascio alla Società del consenso a mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere a quanto previsto dalla Procedura.



Reply S.p.A.

Procedura per la compilazione del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate



INDICE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

SEZIONE I

Disciplina relativa all'istituzione, alle modalità di compilazione e di aggiornamento del Registro dei soggetti che sono a conoscenza di Informazioni Privilegiate

Articolo 1	Istituzione e struttura del Registro
Articolo 2	Informazioni contenute nel Registro
Articolo 3	Compiti e funzioni del Gestore del Re

Articolo 3 Articolo 4

Compiti e funzioni del Gestore del Registro Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro

SEZIONE II Disposizioni finali

Rispetto della Procedura Aggiornamento della Procedura Trattamento dei dati Articolo 5 Articolo 6

Articolo 7



PREMESSA

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. al fine di disciplinare l'istituzione, le modalità di compilazione e di aggiornamento del registro dei soggetti che sono a conoscenza di Informazioni Privilegiate, come *infra* definite.

La presente procedura è stata adottata in attuazione a quanto previsto dall' articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni attuative adottate dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche.

Tale disciplina è stata integrata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- "Testo Unico della Finanza" o "TUF": D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- **"Regolamento CONSOB 11971"**: disposizioni adottate dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni;
- **"Regolamento sugli abusi di mercato"** o "**MAR"**: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- "Regolamento di Esecuzione": Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.

DEFINIZIONI

- "Destinatari": tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate ed in particolare: componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dipendenti della Società e del Gruppo Reply, collaboratori e consulenti, ulteriori soggetti che, ad altro titolo, prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e del Gruppo Reply;
- "Funzione Aziendale Coinvolta": la funzione aziendale della Società o del Gruppo Reply responsabile o in altro modo coinvolta in un evento o in altre circostanze potenzialmente qualificabili come Informazioni Privilegiate;
- **"Gestore del Registro"**: il soggetto responsabile della funzione aziendale Corporate Affairs ovvero, in sua assenza, altro soggetto dallo stesso esplicitamente individuato;
- "Gruppo Reply": le società controllate, direttamente o indirettamente, da Reply;
- "Informazioni Privilegiate": un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, e che concerne, direttamente o indirettamente attraverso il Gruppo Reply, la Società ovvero gli Strumenti Finanziari ovvero gli Strumenti Finanziari Collegati, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati.

Ai sensi dell'articolo 7 del MAR:

(iii) un'informazione ha carattere preciso se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo



- strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare (o che altrimenti determina) una particolare circostanza o un particolare evento, anche le tappe intermedie di detto processo possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- (iv) un'informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati è quell'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- "Procedura": la presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 agosto 2018;
- "**Registro**": registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, istituito ai sensi dell'articolo 18 del MAR;
- "Società" o "Reply": Reply S.p.A., con sede in Torino, Corso Francia n. 110;
- "Soggetto Preposto": l'Amministratore Esecutivo e *Chief Financial Officer* della Società, ovvero, in sua assenza, il dirigente aziendale dallo stesso esplicitamente individuato;
- "Strumenti Finanziari"; le azioni ed i titoli di debito emessi dalla Società;
- "Strumenti Finanziari Collegati": (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di Reply; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di Reply o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di Reply indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF; (iv) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di Reply, rappresentanti tali azioni;



SEZIONE I

Disciplina relativa all'istituzione, alle modalità di compilazione e di aggiornamento del Registro.

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E STRUTTURA DEL REGISTRO

Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del MAR, la Società è tenuta a:

- (i) redigere un elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, sia che si tratti di un contratto di lavoro dipendente o di diverso tipo di rapporto e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito:
- (ii) aggiornare tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- (iii) trasmettere l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

In tale contesto, la Società ha istituito il Registro, in un formato elettronico tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni, l'esattezza delle stesse nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti, all'interno del quale si distinguono le seguenti sezioni:

- (i) Sezione Permanente, in cui risultano inseriti esclusivamente i soggetti che, in ragione delle funzioni svolte o della posizione che occupano, hanno accesso in via continuativa a tutte le Informazioni Privilegiate quali, ad esempio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato e l'Investor Relator;
- (ii) Sezioni Principali (una per ciascuna Informazione Privilegiata), in cui vengono inseriti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno avuto occasionale conoscenza dell'Informazione Privilegiata cui la sezione riferisce.

Laddove un soggetto sia iscritto nella Sezione Permanente, non è necessario riportare il suo nominativo anche nelle Sezioni Principali.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, terzo comma, del MAR, e dal Regolamento di Esecuzione le Sezioni Principali del Registro contengono le seguenti informazioni:

- (i) data e ora di creazione della sezione, coincidente con la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- (ii) data e ora di registrazione di ogni soggetto iscritto;
- (iii) dati anagrafici di ogni soggetto iscritto (cognome, nome e codice fiscale ovvero denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale). Laddove il soggetto iscritto sia una persona giuridica, un ente od un'associazione di professionisti sono indicati anche i dati anagrafici del soggetto in grado di individuare le persone fisiche che hanno accesso all'Informazione Privilegiata;
- (iv) ragioni per cui ogni soggetto è stato inserito nel Registro;
- (v) data, ora e ragioni dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro. In particolare, la Società aggiorna senza ritardo il Registro nelle seguenti ipotesi:
 - quando interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già iscritta nel Registro;
 - se deve essere inserita una nuova persona che ha avuto accesso ad Informazioni Privilegiate;
 - se una persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.
- (vi) data e ora di cancellazione della persona dal Registro e ragioni della cancellazione.

Le informazioni contenute nel Registro - che vengono conservate per un periodo di 5 (cinque) anni successivamente alla data in cui sono state inserite o aggiornate - e che sono relative ai soggetti iscritti si basano sui dati comunicati dagli stessi soggetti, della cui correttezza essi sono responsabili.



ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DEL REGISTRO

Il Gestore del Registro è incaricato della corretta gestione del Registro. In particolare, il Gestore del Registro è tenuto a:

- (i) iscrivere senza ritardo nel Registro le persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate, come individuate ai sensi dell'articolo 4 della Procedura;
- (ii) aggiornare tempestivamente il Registro nelle ipotesi elencate dall'articolo 2 della Procedura;
- (iii) subito dopo l'iscrizione di un soggetto nel Registro, informarlo per iscritto:
 - della sua iscrizione nel Registro;
 - degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate;
 - delle sanzioni derivanti dall'abuso di Informazioni Privilegiate e dall'illecito di manipolazione del mercato conseguente alla diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate;
- (iv) informare i soggetti iscritti nel Registro di successivi aggiornamenti e/o cancellazioni;
- (v) vigilare che abbiano accesso al Registro solamente i Destinatari che necessitino di prenderne visione per ragioni connesse alle loro funzioni o incarichi;
- (vi) collaborare con le autorità di vigilanza qualora queste richiedano dati o effettuino ispezioni.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETI DA ISCRIVERE NEL REGISTRO

I soggetti che devono essere iscritti nella (ovvero cancellati dalla) Sezione Permanente del Registro sono individuati dal Soggetto Preposto di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e da questi indicati al Gestore del Registro.

I soggetti che devono essere iscritti nelle (ovvero cancellati dalle) Sezioni Principali del Registro sono indicati al Gestore del Registro dal Soggetto Preposto. In particolare, laddove uno o più Destinatari abbiano conoscenza di un'Informazione Privilegiata in ragione dell'attività professionale svolta, il soggetto responsabile della Funzione Aziendale Coinvolta ne trasmette tempestivamente tutti i dati necessari al Soggetto Preposto.



SEZIONE II

Disposizioni finali.

ARTICOLO 5 - RISPETTO DELLA PROCEDURA

Tutti i Destinatari ed ogni altro soggetto cui la Procedura si rivolge devono osservarne le regole, astenendosi dal porre in essere condotte a questa contrarie o che, in ogni modo, ne pregiudichino il rispetto.

Ferme restando le sanzioni disposte dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, in caso di violazione della Procedura da parte di dipendenti della Società o del Gruppo Reply, ad essi potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni.

Laddove, a seguito della violazione di alcune delle disposizioni contenute nella Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, la Società agirà in rivalsa nei confronti degli autori di tali violazioni per gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o da altre società del Gruppo Reply in conseguenza delle predette sanzioni.

ARTICOLO 6 - AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare alla Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di mutamenti legislativi o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società o del Gruppo Reply sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Soggetto Preposto, avvalendosi della funzione aziendale Corporate Affairs provvede a monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte dei Destinatari o degli altri soggetti cui la Procedura si rivolge, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della Procedura sarà intesa come rilascio alla Società del consenso a mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere a quanto previsto dalla Procedura.



Reply S.p.A.

Procedura in materia di Internal Dealing



INDICE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

SEZIONE I

Disciplina delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse da Reply S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, nonché da persone strettamente legate ad essi

Articolo 1 Articolo 2	Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione Obblighi di comunicazione dei Soggetti Obbligati e delle Persone
Articolo 2	Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati
Articolo 3	Limiti al compimento delle operazioni da parte dei Soggetti Obbligati
Articolo 4	Obblighi di comunicazione della Società

SEZIONE II

Disciplina delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse da Reply S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati effettuate da persone che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, da soggetti che controllano Reply S.p.A., nonché da persone strettamente legate ad essi

Articolo 5	Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione
Articolo 6	Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone
	Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti
Articolo 7	Obblighi di comunicazione della Società

SEZIONE III Disposizioni finali

Articolo 8	Rispetto della Procedura
Articolo 9	Aggiornamento della Procedura
Articolo 10	Trattamento dei dati



PREMESSA

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. al fine di disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione a Reply S.p.A., alla CONSOB ed al mercato delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse da Reply S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e dalle persone ad essi strettamente legate (Sezione III.1) nonché dagli azionisti rilevanti o da altri soggetti che controllano Reply S.p.A. e dalle persone ad essi strettamente legate (Sezione III.2).

La presente procedura è stata adottata in attuazione a quanto previsto dall'articolo 114, settimo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni attuative adottate dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche.

Tale disciplina è stata integrata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

La presente procedura è consegnata a cura di Reply S.p.A., anche avvalendosi di strumenti informatici, a tutti i soggetti cui la procedura stessa si rivolge (come individuati dal soggetto preposto a monitorare l'applicazione della presente procedura), unitamente al modulo di cui all'Allegato 1. Allo stesso modo, copia della presente procedura sarà consegnata in occasione di ogni aggiornamento e/o modifica della medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 che segue.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla consegna della presente procedura, i soggetti che la hanno ricevuta saranno tenuti ad inviare a Reply S.p.A. copia del modulo di cui all'Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto, all'indirizzo e-mail indicato nel medesimo modulo, al fine di dare atto di avere preso visione e di conoscere il contenuto della presente procedura. In ogni caso, il mancato invio a Reply S.p.A. del modulo di cui all'Allegato 1 non varrà in alcun modo ad esonerare dal rispetto della presente procedura i soggetti cui la stessa si rivolge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- "Testo Unico della Finanza" o "TUF": D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Regolamento CONSOB 11971": disposizioni adottate dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR": Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- "Regolamento Delegato": Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015;

DEFINIZIONI

- **"Destinatari**": i Soggetti Obbligati, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati, i Sogetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come individuati dal Soggetto Preposto;
- "Gruppo Reply": le società controllate, direttamente o indirettamente, da Reply;
- "Operazioni": qualunque operazione compiuta dai Soggetti Obbligati o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati su Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati, tra cui quelle elencate, a titolo esemplificativo, all'articolo 1 della Procedura;
- "Operazioni Rilevanti": qualunque operazione di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio compiuta su Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati.
- "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati": ai sensi dell'art. 19, primo comma, e dell'art. 3, primo comma, punto 26, del MAR:



- (i) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (ii) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui al presente elenco, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
- "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti": ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento CONSOB 11971:
 - (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera (i).;
 - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (i);
 - (v) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente (i);
- **"Procedura**": la presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 agosto 2018;
- "Società" o "Reply": Reply S.p.A., con sede in Torino, Corso Francia n. 110;
- "Soggetti Obbligati": ai sensi dell'art. 19, primo comma, e dell'art. 3, primo comma, punto 25, del MAR:
 - (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di Reply;
 - (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate (come definite all'art. 7 del MAR) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Reply;
- "Soggetti Rilevanti": ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento CONSOB 11971:
 - (i) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Reply;
 - (ii) ogni altro soggetto che controlla Reply;
- **"Soggetto Preposto"**: l'Amministratore Esecutivo e *Chief Financial Officer* della Società, ovvero, in sua assenza, il dirigente aziendale dallo stesso esplicitamente individuato;
- "Strumenti Finanziari"; le azioni ed i titoli di debito emessi dalla Società;
- **"Strumenti Finanziari Collegati"**: (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di Reply; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di Reply o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di Reply; (iv) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di Reply, rappresentanti tali azioni.



SEZIONE I

Disciplina delle Operazioni effettuate dai Soggetti Obbligati o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati.

ARTICOLO 1 - OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione, scambio su Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati, nonché alle operazioni a questi relativi di seguito elencate:

- (i) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Obbligati in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (ii) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (iii) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (iv) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Reply o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (v) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- (vi) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (vii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- (viii) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (ix) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (x) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (xi) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- (xii) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- (xiii) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Obbligato o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Obbligato, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- (xiv) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Obbligato;
- (xv) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Reply o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (xvi) la cessione in garanzia ovvero in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Obbligato o di una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Obbligato;
- (xvii) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Obbligato o di una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Obbligato, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (xviii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Obbligato o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Obbligato; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini di quanto stabilito al comma precedente non sono da comunicare le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 nell'arco di un anno civile o il diverso importo che, di volta in volta, sia determinato dalla disciplina nazionale applicabile.

L'importo di cui sopra è calcolato sommando, senza operare compensazioni tra operazioni di segno inverso, le Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Obbligato o da ciascuna delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati nonché quelle effettuate per conto di ciascun Soggetto Obbligato e per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati, anche per interposta persona.



ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI OBBLIGATI

I Soggetti Obbligati notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati gli obblighi cui sono soggetti e conservano copia della relativa notifica.

I Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati sono tenuti ad informare CONSOB e Reply delle Operazioni tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione stessa.

Ciascun Soggetto Obbligato e ciascuna Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Obbligato comunica a CONSOB ed a Reply, nella persona del Soggetto Preposto le Operazioni effettuate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo contenuto nell'Allegato 2 alla Procedura.

Le comunicazioni tra i Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati, da un lato, ed il Soggetto Preposto, dall'altro, devono essere compiute con mezzi elettronici mediante trasmissione del prescritto modulo, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- <u>corporateaffairs@reply.eu, oppure</u>
- <u>societario@pec.reply.it</u>

inserendo nell'oggetto del messaggio la dicitura: "Comunicazione di Internal Dealing".

La comunicazione alla CONSOB deve essere effettuata con mezzi elettronici mediante trasmissione del prescritto modulo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- protocollo@consob.it, oppure
- consob@pec.consob.it. e

specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando nell'oggetto del messaggio "Comunicazione di Internal Dealing".

Ferme restando le responsabilità in capo ai Soggetti Obbligati e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati, Reply, su richiesta dei Soggetti Obbligati delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati, può effettuare la comunicazione alla CONSOB.

Al fine di permettere al Soggetto Preposto di effettuare la comunicazione al mercato e - ove richiesto - alla CONSOB, i Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati devono effettuare la comunicazione alla Società entro il termine del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione.

ARTICOLO 3 - LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, Operazioni nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option o* nel caso di situazioni eccezionali, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest'ultima, nonché nel rispetto delle ulteriori circostanze secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 19, paragrafo 12, del Regolamento sugli abusi di mercato e di cui agli artt. 7, 8, 9 del Regolamento Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Obbligati e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Obbligati la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Obbligati di compiere le suddette operazioni.



ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ

Reply comunica alla CONSOB, anche per conto dei Soggetti Obbligati (ove dagli stessi richiesto), e pubblica le Operazioni notificate ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della Procedura entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo dall'Operazione, secondo le modalità stabilite ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti; le informazioni vengono contestualmente trasmesse da Reply al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

In occasione della diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni notificate ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma della Procedura, la Società, contestualmente, provvederà anche ad inserire le medesime nel proprio sito Internet.

Resta inteso che i Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati si assumono ogni responsabilità ed onere eventuale derivante da ritardi nelle comunicazioni a CONSOB ed al pubblico, qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati di comunicazione delle Operazioni a Reply o le altre connesse disposizioni della presente Procedura.



SEZIONE II

Disciplina delle Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

ARTICOLO 5 - OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle Operazioni Rilevanti, ad esclusione di quelle di seguito elencate:

- (i) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 entro la fine dell'anno. Per gli Strumenti Finanziari Collegati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (ii) le Operazioni Rilevanti effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
- (iii) le Operazioni Rilevanti effettuate dalla Società e dal Gruppo Reply;
- (iv) le Operazioni Rilevanti effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013 ovverosia "l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione", e ciò al verificarsi dei presupposti e delle condizioni previsti dall'art. 152-septies del Regolamento CONSOB 11971, 3 comma, lettera d);
- (v) altre Operazioni Rilevanti per le quali sono previste ulteriori specifiche esenzioni dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli obblighi di cui al presente articolo 5 non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti siano tenuti a notificare le Operazioni Rilevanti ai sensi del Regolamento sugli abusi di mercato. In tal caso, si applicano le disposizioni previste dalla Sezione I della Procedura.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti gli obblighi cui sono soggetti e conservano copia della relativa notifica.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare a CONSOB ed a Reply ed a pubblicare le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'Operazione Rilevante.

Ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti comunica a CONSOB ed a Reply, nella persona del Soggetto Preposto, le Operazioni Rilevanti effettuate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo contenuto nell'Allegato 3 alla Procedura.

Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, da un lato, ed il Soggetto Preposto, dall'altro, devono essere compiute con mezzi elettronici mediante trasmissione del prescritto modulo, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- <u>corporateaffairs@reply.eu, oppure</u>
- <u>societario@pec.rep</u>ly.it

inserendo nell'oggetto del messaggio la dicitura: "Comunicazione di Internal Dealing".

La comunicazione alla CONSOB deve essere effettuata con mezzi elettronici mediante trasmissione del prescritto modulo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- protocollo@consob.it, oppure
- <u>consob@pec.consob.it.</u>



Ferme restando le responsabilità in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, Reply, su richiesta dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, può effettuare la comunicazione alla CONSOB.

Al fine di permettere al Soggetto Preposto di effettuare la comunicazione al mercato e - ove richiesto - alla CONSOB, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono effettuare la comunicazione alla Società entro il termine del dodicesimo giorno di calendario successivo alla data dell'Operazione Rilevante.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ

Reply comunica alla CONSOB, anche per conto dei Soggetti Obbligati (ove dagli stessi richiesto), e pubblica le Operazioni notificate ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma della Procedura, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante, secondo le modalità stabilite ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti; le informazioni vengono contestualmente trasmesse da Reply al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

In occasione della diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni notificate ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma della Procedura, la Società, contestualmente, provvederà anche ad inserire le medesime nel proprio sito Internet.

Resta inteso che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si assumono ogni responsabilità ed onere eventuale derivante da ritardi nelle comunicazioni a CONSOB ed al pubblico, qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati di comunicazione delle Operazioni Rilevanti a Reply o le altre connesse disposizioni della Procedura.



SEZIONE III

Disposizioni finali.

ARTICOLO 8 - RISPETTO DELLA PROCEDURA

Tutti i Destinatari devono osservare le regole disposte dalla Procedura, astenendosi dal porre in essere condotte a questa contrarie o che, in ogni modo, ne pregiudichino il rispetto.

Ferme restando le sanzioni disposte dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, in caso di violazione della Procedura da parte di dipendenti della Società o del Gruppo Reply, ad essi potranno essere applicati i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni.

Laddove, a seguito della violazione di alcune delle disposizioni contenute nella Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, la Società agirà in rivalsa nei confronti degli autori di tali violazioni per gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o da altre società del Gruppo Reply in conseguenza delle predette sanzioni.

ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare alla Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di mutamenti legislativi o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società o del Gruppo Reply sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Soggetto Preposto, avvalendosi della funzione aziendale Corporate Affairs provvede a monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

La Società provvederà ad informare per iscritto i Destinatari di ogni eventuale modifica apportata alla Procedura medesima, premurandosi di ottenere da tali soggetti la conferma scritta di avere preso conoscenza di dette variazioni.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte dei Destinatari, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della Procedura, sarà intesa come rilascio alla Società del consenso a mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere a quanto previsto dalla Procedura.

Allegato n. 1 - Ricevimento e presa visione della Procedura

Allegato n.2 - Modulo comunicazione operazione da parte dei Soggetti Obbligati e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati

Allegato n. 3 - Modulo comunicazione operazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti



ALLEGATO 1 RICEVIMENTO E PRESA VISIONE DELLA PROCEDURA

da inviare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento all'indirizzo e-mail: corporateaffairs@reply.eu

	sottoscritto/a .									
//	., codice fiscal	е				, reside	ente a			in via
nella	funzione	di	(indicare	il	proprio	rapporto	con	Reply	S.p.A.)	
(i) (ii) (iii) (iv)	• n. tel. pe	ammini ere let sere c caso d sere re rofessi ersona	strazione di to e compre onsapevole i violazione d	Reply so qu e di a della : egue	v S.p.A. (di s lanto dispos accettare g stessa; nti recapiti	eguito, la " Pr sto dalla Proc li obblighi pre professionali ;	ocedura; edura; evisti da	a"); Ila Procec		
) (Firma)	•••••			*					
prest	nsi e per gli e a, inoltre, il pro di adempiere edura.	oprio c	onsenso al :	trattar	mento dei d	dati personali	conten	uti nel pre	esente mo	dulo al
 (Data) (Firma)									



ALLEGATO 2

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

2/	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
a)	The me	[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupati all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate:
		 Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una person- che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
		Nome e Cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni c amministrazione, di controllo o di direzione)
	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al p d'asta o al sorvegliante d'ast	partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario ta
3 a)		
	d'asta o al sorvegliante d'ast	ta · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a)	d'asta o al sorvegliante d'ast Nome LEI Dati relativi all'operazione: se	[Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISC 17442]
a) b)	d'asta o al sorvegliante d'asta Nome LEI Dati relativi all'operazione: se data; e iv) ciascun luogo in c Descrizione dello strumento	[Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISC 17442] ezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascun
a) b)	d'asta o al sorvegliante d'ast Nome LEI Dati relativi all'operazione: se data; e iv) ciascun luogo in c	[Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISC 17442] ezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascun ui le operazioni sono state effettuate
a) b)	d'asta o al sorvegliante d'asta Nome LEI Dati relativi all'operazione: se data; e iv) ciascun luogo in c Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISC 17442] ezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascun ui le operazioni sono state effettuate [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato.



b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stati dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottat norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno de esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]			
		Prezzo/I	Volume/i		
e)	Prezzo/i e volume/i				
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concess prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione v effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i p. volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte necessarie.			
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se i la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal re delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del l europeo e del Consiglio per qualto riguarda le norme tecniche di regolamento segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell del regolamento (UE) n. 600/2014.]			
d)	Informazioni aggregate	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:			
		— si riferiscono allo stesso strumento fin	anziario o alla stessa quota di emissione;		
	 Volume aggregato 	— sono della stessa natura;			
		— sono effettuate lo stesso giorno e			
	— Prezzo — sono effettuate nello stesso luogo;				
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [[Informazioni sui prezzi:			
		rezzo della singola operazione; irioni multiple siano aggregati: il prezzo medio rate.			
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integregolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto rigua le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autocompetenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]			
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]			
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]			

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)



ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata				
a)1	Nome	Per le persone fisiche:			
		Nome:			
		Cognome:			
		Per le persone giuridiche:			
		Denominazione:			
2	Motivo della notifica				
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:			
		Soggetto che controlla l'emittente quotato:			
		Soggetto strettamente legato			
		ndicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:			
		Per le persone fisiche:			
		lome:			
		Cognome:			
		Per le persone giuridiche:			
		Denominazione:			
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale:			
		Modifica della precedente notifica			
		Motivo della modifica:			
3	Dati relativi all'emittente				
a) ³	Nome				
b) ⁴	LEI				

Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3 [Nome completo dell'entità.]

4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]



4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate			
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento			
	Codice di identificazione			
b) ⁵	Natura dell'operazione			
C) ⁶	Prezzo/i e volume/i			
		Prezzo/i	Volume/i	
d)	Data dell'operazione			
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione	»:	

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]